

MARAZZI. Nel suo discorso, splendido di forma e di concetti, l'onorevole Labriola disse ieri che io, obbedendo ad un concetto militaresco, barbarico, avrei quasi incitato l'Italia a distruggere le razze che si trovano in Libia, spingendole verso la miseria e la morte. Io non ho affatto detto questo. Ho detto che quelle razze vanno trattate con somma giustizia, e che le terre che si possono riscattare debbono essere riscattate a giusto prezzo; ho pure detto che, politicamente, sarebbe opportuno che queste stesse razze si sviluppassero nell'interno, esercitando la pastorizia, e che perciò noi dovremmo favorire la pastorizia.

In tutto questo mio concetto, posso assicurare l'onorevole Labriola, che certamente converrà con me, non vi era niente di feroce o di barbarico, e che io miravo semplicemente allo sviluppo della pastorizia e dell'agricoltura locale e nello stesso tempo allo sviluppo della nostra colonia di popolamento.

E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Si terrà conto di queste osservazioni nel processo verbale della seduta di oggi.

L'onorevole Marazzi però riscontrerà poi nel resoconto stenografico che il suo discorso è stato riferito esattamente; cosicchè le sue osservazioni riguardano soltanto un apprezzamento personale espresso dall'onorevole Labriola. (*Benissimo!*)

Non essendovi altre osservazioni s'intenderà approvato il verbale testè letto.

(*È approvato.*)

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Campi, di giorni 8; Gallenga, di 3; Manzoni, di 4; Pozzi, di 3 e Pellegrino, di 5.

(*Sono conceduti.*)

Lettura di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una proposta di legge che gli Uffici hanno ammessa alla lettura.

LIBERTINI GESUALDO, *segretario*, legge:

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO SOGLIA — *Provvedimenti per gli edifici scolastici.*

Art. 1.

Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione e all'acquisto, all'adattamento e al restauro e all'arredamento prin-

cipale (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d'infanzia, la Cassa dei depositi e prestiti — oltre alla somma di 80 milioni disposta in esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 206, per il quadriennio dal 1913-14 al 1916-17 — è autorizzata a concedere in mutuo agli stessi enti e con le medesime norme i rimanenti 110 milioni, fino a raggiungere la somma di 240 milioni autorizzata per l'articolo 24 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Tale concessione sarà fatta per 37 milioni di lire in ciascuno degli esercizi 1914-1915 e 1915-16 e per 36 milioni di lire nell'esercizio 1916-17.

Art. 2.

Negli stati di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi dal 1914-15 al 1921-22 sono iscritte in più per il pagamento degl'interessi a totale carico dello Stato, le somme necessarie a completare gli stanziamenti per lo stesso scopo indicati dalla tabella C annessa alla citata legge 1911.

Art. 3.

È applicabile a questi mutui la disposizione dell'articolo 30 della legge 4 giugno 1911, n. 487, per tutto quanto riguarda la contrattazione dei mutui medesimi indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Abozzi « per sapere quando la Commissione per l'equo trattamento potrà concretare le sue proposte relativamente al personale delle ferrovie sarde ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Non appena da questa Amministrazione furono completate le istruttorie preliminari delle proposte di trattamento presentate per le varie aziende soggette alla legge 14 luglio 1912, n. 835, e non appena provveduto alle elezioni delle rappresentanze legali del personale delle aziende, la Commissione dell'equo trattamento iniziò col decorso novembre gli interrogatori delle rappresentanze sentendo fra le prime quelle del personale delle ferrovie della Sardegna.